



## **REGOLE ELETTORALI E PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA: IL CASO DELLA ROSA NEL PUGNO**

di

Massimiliano Mezzanotte

*(Ricercatore non confermato di diritto pubblico, Università di Teramo)*

26 gennaio 2006

La c.d. «terza Repubblica», com'è stata definita da Mauro Calise in un volume appena pubblicato da Laterza, è figlia della nuova legge elettorale. Ma oltre alle (ormai immancabili) polemiche politiche, la legge 21 dicembre 2005 n. 270 presenta alcuni profili che vanno al di là del mero sospetto di incostituzionalità. Uno su tutti, emerso in questi ultimi giorni di gennaio, è quello delle norme che di fatto creano problemi alla nuova coalizione politica formata dall'unione di radicali e socialisti italiani, poiché richiedono la raccolta di firme per la presentazione delle liste elettorali per i nuovi soggetti politici, costringendoli a chiudere le liste un mese prima degli altri partiti. E' questo il dato che emerge dall'art. 1, comma 6, della legge 270/2005, che va a sostituire l'art. 18-*bis* del d.P.R. 361/57.

Contro tale disposto normativo, si sono levate voci autorevoli. Come ha scritto Michele Ainis su La Stampa del 23 gennaio 2006, la nuova legge costringe la Rosa nel pugno ad una corsa ad handicap, penalizzando oltremodo l'unica nuova forza politica di questa tornata elettorale.

Oltre a tali aspetti, la norma manifesta profili di illegittimità. Prima di tutto, perché viola l'uguale trattamento dei partiti politici stabilito dalle direttive dell'Osce del gennaio 2001. Poi perché si pone in evidente contrasto con il principio costituzionale di parità di *chances* che deriva direttamente dagli artt. 3 e 49 della nostra carta costituzionale e, in base al quale, tutti i partiti devono poter competere con le stesse armi. Proprio su questa logica si basano le norme sulla *par condicio*, che disciplinano l'uso dei mezzi di comunicazione prima e durante la campagna elettorale. Sarebbe stato quindi giuridicamente più corretto imporre gli stessi adempimenti per tutti i soggetti politici. Invece, la nuova normativa mira a creare un sistema di partiti tendenzialmente chiuso, prevedendo una corsa ad ostacoli per ogni nuovo soggetto politico che volesse entrare nella competizione.

Ad aggravare la situazione, vi è il rilievo che a tali violazioni non vi sarebbe rimedio; la questione di legittimità costituzionale potrebbe essere sollevata solo dopo che la normativa ha prodotto i suoi effetti, come osservato da Giuditta Brunelli in un intervento pubblicato sul sito [www.radicali.it](http://www.radicali.it). Per questa ragione è stato approvato al Senato il 24 gennaio 2004 il d.d.l. n. 3718 (di conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche), che al suo interno contiene una norma "taglia firme" la cui finalità è quella di ridurre alla metà il numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature. Tuttavia questo ripensamento non risolve il problema, ma dimostra come tale obbligo violi lo spirito della riforma, ovvero quella logica proporzionale che dovrebbe permettere la piena rappresentanza di tutte le forze politiche presenti all'interno del nostro Paese. La limitazione (di fatto, se non di diritto) del numero dei partiti imposta dalla nuova normativa contrasta con quell'idea di trasformare i voti in seggi secondo i risultati riportati dalle singole formazioni politiche nella competizione elettorale.

Ma, cosa più evidente, la norma viola palesemente il principio della libertà di voto stabilito dagli artt. 1 e 48 della Costituzione. Infatti, impedire il diritto dei partiti di presentarsi alla competizione politica significa altresì influire sulle decisioni degli elettori; ed è principio indiscutibile del nostro ordinamento che le leggi elettorali non devono coartare la volontà del cittadino spingendolo a votare un partito o un candidato. Eppure la nuova normativa ribadisce all'art. 1 comma 2 (di modifica dell'art. 4 del d.P.R. 361/57) che «il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica». Ma come si può garantire la libertà di voto tagliando fuori dalla competizione elettorale alcune forze politiche e limitando, indirettamente, la libertà di scelta dell'elettore?